PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4940 di Lunedì 24 maggio 2021

COVID-19: le riaperture, le nuove linee guida e la formazione

La Conferenza delle Regioni ha pubblicato l'aggiornamento del 20 maggio 2021 delle linee guida per la ripresa delle attività lavorative durante l'emergenza COVID-19. Le FAQ, il programma delle riaperture, il DL 65/2021 e i corsi di formazione.

Roma, 24 Mag ? Ritornano gli aggiornamenti a brevi distanza ? nel 2020 ne erano stati rilasciati sette nell'arco di tre mesi ? degli **indirizzi operativi,** approvati e pubblicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che vogliono favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento per l'emergenza COVID-19 in vari settori economici, "consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori".

La precedente versione del 28 aprile 2021 delle "**Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**" è stata aggiornata al **20 maggio 2021** e alle schede pubblicate sono state aggiunte tre nuove schede:

- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- sagre e fiere locali
- corsi di formazione.



21/67/CR05/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Roma, 20 maggio 2021

Le linee guida sono state poi trasmesse al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute per poter essere adottate con Ordinanza in attuazione dell'articolo 12 del nuovo **Decreto-legge 65/2021**. Ricordiamo, infatti, questo riferimento normativo:

> Art. 12 - Linee guida e protocolli
>
> 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Ci soffermiamo oggi su un breve documento contenente le **FAQ** (*Frequently Asked Questions*) relative alle linee guida e sulla nuova scheda relativa ai **corsi di formazione**:

- Le FAQ delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
- Il programma delle riaperture, il DL 65/2021 e i corsi di formazione
- Nuove linee guida: le indicazioni per le attività formative e gli esami finali

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0703] ?#>

Le FAQ delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Sul sito della Conferenza delle Regioni è stato pubblicato il documento " FAQ - Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", nella versione del 4 maggio 2021, che vuole fornire qualche risposta sulla **validità** delle linee guida pubblicate in relazione ai provvedimenti statali.

Nel documento si indica che le linee guida "disciplinano le attività economiche e sociali **esclusivamente nella misura in cui queste sono consentite dalle disposizioni presenti nei provvedimenti statali** (decreti-legge, DPCM, Ordinanze del Ministro della Salute)". E le date di riapertura dei singoli settori "sono disciplinate esclusivamente dai provvedimenti statali".

Si segnala che le linee guida - "adottate ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge n. 52/2021 e dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge n.33/2020" (il documento è antecedente al DL 65/2021) ? "sono in vigore e possono anche eventualmente essere oggetto di apposito recepimento in provvedimenti statali e/o regionali".

E ai fini dell'applicazione delle medesime, il documento invita "ad effettuare una verifica" con la propria Regione di appartenenza, "anche in ragione del contesto epidemiologico in atto".

Il programma delle riaperture, il DL 65/2021 e i corsi di formazione

Riprendiamo una nostra infografica che ricorda il **programma delle riaperture** stabilite dalla normativa vigente, con riferimento anche al recente decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65, recante "*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*":

In particolare ai corsi di formazione il DL 65/2021 riserva l'**articolo 10**:

Art. 10 - Corsi di formazione

1. Dal **1° luglio 2021**, in **zona gialla**, i corsi di formazione pubblici e privati **possono svolgersi anche in presenza**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Questo il contenuto del citato comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, con riferimento alla **validità di protocolli e linee guida**:

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza

delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

Ricordiamo poi che, come già segnalato in altri nostri articoli, per la **formazione in materia di salute e sicurezza** erano già previste deroghe al precedente divieto di formazione in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 e del nuovo " Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro". Riguardo alle indicazioni del Protocollo condiviso rimandiamo alla lettura dell'articolo " Protocollo COVID-19: ci sono novità sulle riunioni e sulla formazione?"

Nuove linee guida: le indicazioni per le attività formative e gli esami finali

Veniamo, infine, alla nuova scheda relativa ai "**Corsi di formazione**", presente nelle "**Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**" (versione 20 maggio 2021) della Conferenza delle Regioni.

Le indicazioni della scheda si applicano alle "**attività formative** da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli **esami finali** (teorici e/o pratici), le **attività di verifica**, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali".

Queste le indicazioni:

- "Predisporre una adeguata **informazione sulle misure di prevenzione** adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura >37,5 °C.
- Rendere disponibili **prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani** per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'**elenco dei soggetti** che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in **gruppi il più possibile omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, **privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni**.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il **mantenimento di almeno 1 metro di separazione** tra gli utenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- È necessario assicurare l'**uso della mascherina** a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.
- La postazione del **docente** deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
- Dovrà essere garantita la regolare **pulizia e disinfezione** degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali **strumenti e attrezzature** dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative

attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).

- È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di **favorire il ricambio d'aria naturale** negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per gli **allievi in stage presso terzi**, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

In conclusione, ricapitoliamo i titoli delle attuali tredici schede delle "**Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**":

- ristorazione e cerimonie
- attività turistiche e ricettive
- cinema e spettacoli dal vivo
- piscine termali e centri benessere
- servizi alla persona
- commercio
- musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura
- parchi tematici e di divertimento
- circoli culturali e ricreativi
- congressi e grandi eventi fieristici
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- sagre e fiere locali
- corsi di formazione

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, " Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", aggiornamento del 20 maggio 2021, 21/67/CR05/COV19 (formato PDF, 443 kB).

***Scarica la normativa di riferimento*:**

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 -Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it